



# COMUNE DI BIVONGI

N° 12 Reg. Del.

Provincia di Reggio Calabria

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TASI conferma aliquota anno 2015**

L'anno duemilaquindici addì 11 del mese di agosto alle ore 19,15 convocato come da avvisi scritti in data 03/082015, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. VALENTI Felice, in (X) PRIMA - ( ) SECONDA convocazione - Seduta ORDINARIA (X), STRAORDINARIA ( ) STRAORDINARIA ED URGENTE ( ); il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Num d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE (si -no)
1	DELUCA Marcello	<b>SI</b>
2	FURFARO Rocco Alessandro	<b>SI</b>
3	ZURZOLO Maria Antonietta	<b>SI</b>
4	BOVA Francesco Santo	<b>SI</b>
5	LEOTTA Ivan	<b>NO</b>
6	VALENTI Emanuele	<b>SI</b>

PRESENTI N° 05

ASSENTI N° 1

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa DIANA Maria Rosa

### IL PRESIDENTE

CONSTATATO che, essendo il numero dei Consiglieri tutti presenti che l'adunanza è legale a termini di legge;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.gs 267/2000, dai soggetti previsti da tale norma;

DICHIARA aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
VALENTI Felice

**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO**  
Dott.sa Maria Rosa Diana

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio  
Rag. Francesca Scidà

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio  
Rag. Francesca Scidà

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione, in data odierna, è affissa all'Albo Pretorio on line n. 440 e ivi vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

PROT. N. 3205

Lì, 12/08/2015

IL RESPONSABILE  
UFFICIO PUBBLICAZIONI

TASSONE Carlo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- A)  per decorrenza termini (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000)
- B)  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000)

Lì, 12/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Maria Rosa Diana

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
f/to VALENTI Felice

**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO**  
f/to Dott.sa Maria Rosa Diana

**PARERE FAVOREVOLE**  
In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**  
**IL FUNZIONARIO**  
Responsabile del Servizio  
f/to Rag.Francesca Scidà

**PARERE FAVOREVOLE**  
In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**  
**IL FUNZIONARIO**  
Responsabile del Servizio  
f/to Rag.Francesca Scidà

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione, in data odierna, è affissa all'Albo Pretori on line N. 440 e ivi vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
Prot. n. 3205

**Lì, 12/08/2015**

**IL RESPONSABILE UFFICIO  
PUBBLICAZIONI**  
f/to TASSONE Carlo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- C)**     per decorrenza termini (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000)
- D)**     perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000)

**Lì, 12/08/2015**

**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO**  
Maria Rosa Diana

Copia conforma all'originale

**Lì, 12/08/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. SCIDA' Francesca

Il Presidente relaziona sul punto dell'ordine del giorno ad oggetto: "TASI:conferma aliquota anno 2015."

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2015 stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2015;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 dicembre 2015;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 26/07/2014 esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, confermare l'aliquota della TASI nella misura del 2 per mille;  
Visto l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visti:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo*

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre e comunque entro trenta giorni dalla loro approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con 5 voti favorevoli (n.4 consiglieri più il Sindaco) espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto, (consigliere Valenti Emanuele);

## DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	
Abitazioni tenute a disposizione	
Fabbricati rurali strumentali	
Beni merce	
.....	
Altri immobili	

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) di stimare in €. 25.000,00. il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.